



CH-3003 Berna

All'attenzione dei contabili cantonali competenti,
dei dipartimenti e degli uffici cantonali della
formazione professionale

Nostro riferimento: bit
Berna, 19 febbraio 2021

Circolare 2021

Informazioni e direttive concernenti i contributi ai sensi dell'articolo 53 della legge federale sulla formazione professionale

Gentili Signore, egregi Signori,

dal 2008 la Confederazione partecipa ai costi della formazione professionale dei Cantoni esclusivamente tramite il sistema del finanziamento forfettario orientato alle prestazioni. Ogni anno la Confederazione rileva insieme ai Cantoni i costi cantonali della formazione professionale dell'anno precedente.

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione fornita lo scorso anno per il rilevamento dei costi, che ci ha consentito di concludere il processo di rilevamento dei costi 2020 entro il termine previsto.

Con la presente Vi informiamo riguardo al rilevamento dei costi 2021.

1. Basi legali

Il sistema di finanziamento trova il suo fondamento nella legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), nella relativa ordinanza del 19 novembre 2003 (OFPr;

RS 412.101), nel foglio informativo¹ del 3 marzo 2014 sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni e nel programma concettuale² del gennaio 2008 sulla vigilanza e sulla revisione finanziaria nel settore della formazione professionale.

2. Calcolo dei costi

2.1 Scadenze

Entro la fine di marzo 2021 Vi invieremo i documenti per il rilevamento dei costi della formazione professionale cantonale relativi all'esercizio 2020, pregandovi di inviarci il Vostro calcolo dei costi **entro e non oltre il 30 giugno 2021**:

- versione elettronica: thomas.bichsel@sbfi.admin.ch
- versione cartacea: Segreteria di Stato della formazione, della ricerca e dell'innovazione
SEFRI
Thomas Bichsel
Formazione professionale e continua
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Una volta verificata la plausibilità dei dati, la SEFRI Vi sottoporrà entro la fine di settembre 2021 una bozza del calcolo dei costi 2020 da esaminare. Il termine definitivo per comunicare alla SEFRI eventuali rettifiche verrà indicato contemporaneamente all'invio della bozza del calcolo dei costi. Vi ricordiamo che dopo tale termine non saranno più effettuate modifiche.

2.2 Formalità

Secondo il punto 1 del foglio informativo del 3 marzo 2014 sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni, oltre alla versione elettronica occorre spedire alla SEFRI l'originale stampato del calcolo dei costi convalidato da duplice firma. L'applicazione del principio del doppio controllo garantisce una verifica più sicura.

Il documento deve essere firmato dalle seguenti persone:

- il contabile dell'ufficio cantonale della formazione professionale
e
- il responsabile organizzativo dell'ufficio cantonale della formazione professionale o un collaboratore dell'unità amministrativa responsabile delle finanze cantonali.

Il regolamento sui poteri di firma vale anche in caso di correzioni e rettifiche successive che comportano una variazione dei costi netti superiore a +/-3%.

2.3 Modello HRM

Il rilevamento dei costi 2021 si baserà sul modello HRM2.

2.4 Sussidi federali

Vi preghiamo di indicare tutti i sussidi federali diversi dai contributi forfettari ai Cantoni nel conto 469 «Différents revenus de transferts» e di comunicarci via e-mail di quali sussidi si tratta. Se utilizzate già questo conto per altri scopi per favore mettetevi in contatto con noi.

Per i contributi forfettari ai Cantoni deve essere utilizzato come sempre il conto 4630 «Subventions de la Confédération».

¹ <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/servizi/moduli/formazione-professionale.html>

² <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/servizi/moduli/formazione-professionale.html>

3. Contratti di formazione

3.1 Contratti di formazione per il calcolo dei contributi forfettari ai Cantoni

D'intesa con la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) sono stati definiti i contratti di formazione per i quali sono previsti i contributi forfettari ai Cantoni annui ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 LFPr. La versione aggiornata del documento «Contratti di formazione di base» è disponibile sul sito della SEFRI³.

Per il calcolo dei singoli forfait cantonali fa stato la media dei contratti di formazione sussidiabili degli ultimi quattro anni, ovvero dell'anno d'esercizio e dei tre anni precedenti. I contratti di formazione possono essere organizzati sia come formazione aziendale sia come formazione scolastica (cfr. 3.2.1).

3.2 Rilevamento e validazione dei contratti di formazione

Il rilevamento dei contratti di formazione determinanti per il calcolo dei contributi ai Cantoni è di competenza dell'Ufficio federale della statistica (UST).

Sia le scadenze di cui al punto 2.1 sia quelle fissate dall'UST per la validazione dei contratti di formazione sono vincolanti e consentono il versamento dei contributi nei termini previsti.

L'UST trasmetterà i dati salienti ai Cantoni per verifica.

3.2.1 Distinzione tra formazioni di base ad impostazione aziendale e ad impostazione scolastica

Le formazioni professionali appartengono alla categoria «impostazione aziendale» o a quella «impostazione scolastica» e devono essere registrate di conseguenza. In presenza di forme miste (formazione duale e anno scolastico a tempo pieno), l'UST non è sempre in grado di eseguire una ripartizione corretta. Per questo motivo, le forme miste vengono considerate per tutta la durata della formazione o ad «impostazione aziendale» o ad «impostazione scolastica».

3.2.2 Rispetto delle prescrizioni federali

Solo i cicli di formazione che soddisfano tutte le prescrizioni federali possono beneficiare di sussidi.⁴ Tutti gli altri modelli formativi, come i diplomi cantonali o le scuole di commercio private prive di un mandato di prestazioni cantonale, sono considerati non sussidiabili. Tali formazioni non sono rilevanti per il calcolo del contributo forfettario e le relative spese vanno escluse dal calcolo dei costi.

4. Effetti del finanziamento orientato alla persona

Nel periodo 2021-2024, i contributi forfettari ai Cantoni e il sostegno alla formazione professionale superiore sono stati riuniti in un credito comune. L'importo effettivo dei contributi forfettari annuali dipende, tra l'altro, dalla misura in cui il sostegno alla formazione professionale superiore è stato effettivamente elargito nel corso dell'anno.

5. Preparazione alla formazione professionale di base (CONTR 1.0)

Negli ultimi anni ci si è chiesti sempre più spesso quali offerte potessero essere considerate tra quelle che preparano alla formazione professionale di base ai sensi degli articoli 12 LFPr e 7 OFPr e quindi

³ <https://www.sbf.admin.ch/sbfi/it/home/servizi/moduli/formazione-professionale.html>

⁴ Cfr. il punto 6 del nuovo foglio informativo e il punto 4.2.2 del programma concettuale «Vigilanza e revisione finanziaria in conformità con la legge sulla formazione professionale» del gennaio 2008.

fossero computabili come costi netti. Nel quadro dell'aggiornamento annuale del dossier IDES «Offres transitaires dans les Cantons: année scolaire 2020/2021» IDES e EDUDOC forniranno una panoramica delle offerte con alcuni dati supplementari che permetteranno di rispondere alla domanda. Eventualmente a questo proposito sarete contattati da un collaboratore di IDES/EDUDOC.

6. Formazione professionale continua (CONTR 7.1)

Negli ultimi anni la formazione continua ha acquisito sempre maggiore importanza: l'entrata in vigore della legge omonima e la situazione legata al COVID-19 rappresentano chiari segnali in tal senso a livello federale. Una parte delle attività di promozione della Confederazione è disciplinata dalla LFPr (formazione professionale continua). Per quanto riguarda la rendicontazione nei confronti del Consiglio federale e del Parlamento sarà sempre più importante che la SEFRI possa riferire anche in merito alle offerte promosse dai Cantoni. Il rilevamento dei costi fornisce un'idea dei costi della formazione professionale continua ma non consente di ricavare informazioni o esempi sul tipo di offerte. Per questo nell'ambito del processo di rilevamento dei costi 2021 verranno rilevati ulteriori dati, d'intesa con i membri della commissione CSFP per il finanziamento della formazione professionale. Seguiranno maggiori informazioni.

7. Sovvenzionamento di edifici secondo il diritto previgente

7.1 Progetti di costruzione

La disposizione transitoria della LFPr sulla presentazione dei rendiconti finali per i progetti di costruzione assegnati è decaduta nel 2013. Ai progetti di costruzione si applica ora il diritto vigente, il loro finanziamento avviene quindi tramite i contributi forfettari. Non vi saranno più contributi della Confederazione per singoli progetti edilizi.

7.2 sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari e indennità secondo il diritto previgente

Devono essere segnalati alla SEFRI i cambiamenti di destinazione d'uso o le sottrazioni allo scopo e le alienazioni relativi a edifici per i quali sono stati concessi contributi secondo le disposizioni del diritto previgente. In tal caso vanno osservate le seguenti disposizioni vincolanti della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu):

Art. 10, cpv. 1, lett. e, n. 2 (principi particolari)

Devono essere disciplinate le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell'alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato.

Art. 29 (Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari)

¹ Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.

² Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.

³ Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.

8. Gestione della qualità

Ai sensi dell'articolo 8 LFPr gli operatori della formazione professionale garantiscono lo sviluppo della qualità.

9. Informazioni

In caso di dubbi o domande non esitate a contattare il nostro referente Thomas Bichsel (058 462 28 63, thomas.bichsel@sbfi.admin.ch).

Vi ringraziamo per il sostegno e la costruttiva collaborazione.

Distinti saluti

Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua